

Addì, 19 gennaio 2016 presso CdL Bologna Via G. Marconi 67/2 si sono riuniti:

L'Azienda Ricci Casa Spa con sede legale in Via Val D'Enza Nord 217 Canossa RE C.F. e P.IVA 00145940359

rappresentata dai Signori Enrico Orlati Lucido e Fabio Generali, dall' Avv Dott Nicola Ghezzi, dal Dott Pierluigi Mangano,

e

- per la FILCAMS – CGIL nazionale e Territoriale da Loredana Colarusso, Flutura Ndoni, Andrea Carrà, Pierpaolo Carioli, e dalle RSA delle sedi di Corsico, Bologna;
- per la UILTUCS Nazionale Antonio Vargiu

Premesso che

- La società Ricci Casa Spa, ha un organico complessivo di n. 133 unità lavorative dislocate tra le province di Forlì-Cesena, Bologna, Reggio Emilia, Modena, Lodi e Milano; inquadrata ai fini previdenziali nel settore terziario e servizi;
- La società con comunicazione del 22/12/2015 ha attivato la procedura ai sensi degli artt 4 24 L223/91 per crisi aziendale, dichiarando un esubero pari a n. 35 lavoratori;
- Le fase sindacale di suddetta procedura ha avuto esito negativo, con verbale di mancato accordo siglato in data 23/12/2015 e relativo avvio della fase amministrativa, con conseguente convocazione presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in data 7/01/2016.


Nel corso di questo incontro la società ha ribadito le motivazioni alla base della decisione di apertura procedura, derivanti dalla crisi che ha investito il settore del mobile e dalla conseguente perdita d'esercizio costante;

le OOSS nazionali, al fine di attenuare le conseguenze dell'impatto sociale che derivano dall'eccedenza di personale, hanno proposto l'attivazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria per un periodo di 12 mesi;

- L'incontro si è concluso con un rinvio al 27/01/2016 come da Verbale allegato che si intende integralmente richiamato, per permettere alle Parti di trovare soluzioni alternative ed addivenire ad una intesa;
- Le OOSS, sempre al fine di attenuare le conseguenze di cui sopra, hanno proposto all'Azienda di concedere un incentivo all'esodo per quei lavoratori che dichiareranno la disponibilità alla non opposizione alla collocazione in mobilità, e la società si è resa disponibile;

Tutto ciò premesso e dopo ampia discussione, le parti raggiungono il seguente accordo:

- Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- Le parti individuano come criterio esclusivo e sostitutivo, rispetto a quanto previsto dall'Art 5 c. 1 L. 223/91 per la collocazione in mobilità dei lavoratori, quello della non opposizione;
- In deroga a quanto previsto dall'Art. 8 c.4 L 236/93 le parti concordano che la società potrà collocare i lavoratori in mobilità, per 8 mesi, nel periodo dal 1 aprile 2016 al 30 novembre 2016,
- La società procederà alla collocazione in mobilità dei lavoratori che dichiareranno esplicitamente e in forma scritta, la propria disponibilità alla non opposizione alla collocazione in mobilità, per un numero massimo di 35 lavoratori;
- La società valuterà le disponibilità alla collocazione in mobilità dei lavoratori appartenenti all'intero organico delle sedi di cui in premessa, e le eventuale disponibilità di messa in mobilità in anticipo rispetto a quanto stabilito nel punto 3) del presente accordo, riservandosi la facoltà di dar seguito alla richiesta sulla base delle esigenze tecnico – organizzative;
- Le parti concordano, per quei lavoratori che dichiareranno esplicitamente la propria disponibilità come da punto 2) del presente accordo, un incentivo all'esodo così stabilito:




- 9 mensilità lorde, entro 30 aprile 2016, unitamente alle competenze di fine rapporto di lavoro, all'indennità sostitutiva del preavviso e al TFR.
  - 4 mensilità lorde, dal 1 maggio entro il 31 maggio 2016 unitamente alle competenze di fine rapporto di lavoro, all'indennità sostitutiva del preavviso e al TFR.
  - 2 mensilità lorde, dal 1 giugno al 30 giugno 2016, unitamente alle competenze di fine rapporto di lavoro, all'indennità sostitutiva del preavviso e al TFR.
  - 1 mensilità lorda, dal 1 luglio al 31 luglio 2016, unitamente alle competenze di fine rapporto di lavoro, all'indennità sostitutiva del preavviso e al TFR.
- L'erogazione di tali importi sarà subordinata alla sottoscrizione di apposito verbale di conciliazione individuale e di transazione generale, ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., che preveda la non opposizione al licenziamento e la conseguente accettazione della collocazione in mobilità, l'importo dell'incentivo verrà contestualmente versato.
  - Le competenze di fine rapporto di lavoro, l'indennità sostitutiva del preavviso e il Tfr verranno invece versate in massimo 8 rate mensili a decorrere dalla data di interruzione del rapporto di lavoro;
  - La società si farà promotrice di iniziative volte a ricercare eventuali ricollocazioni presso aziende di analogo settore.

Le parti si incontreranno su base bimestrale per valutare l'andamento del presente accordo e gli impatti dell'utilizzo della CIGS.

L.C.S.


Bologna,

per l'Azienda Ricci Casa Spa




Three handwritten signatures in black ink, representing the Ricci Casa Spa management.

per la FILCAMS - CGIL



Three handwritten signatures in black ink, representing the FILCAMS - CGIL union.

per la UILTUCS



One handwritten signature in black ink, representing the UILTUCS union.